

BENI TEMPORALI DELLA PARROCCHIA E LA LORO GESTIONE

1. Introduzione

La parrocchia è intesa dal Codice di diritto canonico vigente come una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare (can. 515 §1). Nel Codice precedente, invece, la parrocchia era considerata soprattutto come una divisione amministrativa alla quale era riconosciuto il diritto di richiedere i redditi per assicurare il sostentamento del clero (*can. 216 §1). Questo sistema rischiava di generare una certa confusione tra l'aspetto pastorale dell'ufficio del parroco e quello patrimoniale.

Nel sistema attuale, eretta con decreto del Vescovo diocesano (can. 515 §2), la parrocchia gode di personalità giuridica pubblica *ipso iure* (§3). Essendo persona giuridica, la parrocchia è capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali (can. 1255). I beni delle persone giuridiche pubbliche sono beni ecclesiastici (can. 1257), pertanto anche i beni posseduti da una parrocchia sono beni ecclesiastici e retti dalle norme del Libro V del Codice di diritto canonico. Ogni persona giuridica, nell'ordinamento canonico, ha un Superiore e un amministratore e nel caso della parrocchia, come precisa il can. 532, il parroco rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici e ha la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria secondo la norma dei cann. 1281-1288.

Il Libro V del Codice dell'83 indica chiaramente che la Chiesa cattolica ha il diritto nativo di possedere e usa-

re i beni per realizzare i fini ecclesiali attraverso le molte persone giuridiche poste sotto la suprema autorità del Romano Pontefice. Come puntualizza il primo canone del Libro, il diritto della Chiesa ai beni è legato al fatto che essa possiede fini propri da raggiungere (can. 1254 §1), per i quali sono necessari anche i beni temporali. Similmente quando il can. 1260 esprime il diritto nativo della Chiesa di esigere dai fedeli ciò di cui ha bisogno, il canone stesso dichiara che la Chiesa esercita questo potere solo «quanto è necessario per le finalità sue proprie».

L'espressione «fini propri» può essere a volte sostituita da quella analoga di «missione». Il diritto patrimoniale della Chiesa deriva dalla missione che essa deve svolgere nel mondo, ossia la missione salvifica ricevuta dal Signore stesso. In tal maniera il Codice indica che la liceità sia del possesso dei beni temporali sia della loro amministrazione è collegata immediatamente al raggiungimento dei suoi fini propri e se i beni non servono a dette finalità, il loro possesso non è giustificato. Il can. 1254 §2 mette in risalto i fini dei beni posseduti dalla Chiesa, soprattutto quelli propri, e cioè principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Questi principi valgono anche alla comunità parrocchiale.

Il Codice di diritto canonico, inoltre, indica i diversi principi che dirigono una corretta amministrazione dei beni temporali. Dal punto di vista pratico, senza la capacità economica della parrocchia, non sarebbe possibile mantenere in vita il culto divino e le attività apostoliche che si esercitano in ciascuna parrocchia. Allo stesso momento, è da tener presente che, nel mondo odierno, senza una retta e giusta gestione dei beni è impossibile portare una credibilità del messaggio della Chiesa e gli errori in questo campo, infatti, possono recare (e in realtà hanno recato) gravi disagi nelle chiese particolari e nelle parrocchie.

2. Difficoltà sperimentate

La Chiesa, come si legge già nella Sacra Scrittura (ad esempio, in Atti 4,32), sin dal suo inizio possedeva beni temporali offerti dai fedeli, per rispondere ai diversi bisogni che essa incontrava sia al suo interno sia all'esterno. Visto il principio di centralità dei fini, si capisce senza difficoltà che ciò che conta è l'intenzione dei fedeli per cui i beni sono offerti alla Chiesa: onorare Dio e fare il servizio per il mondo e per il bene comune della comunità cristiana. Ma poiché ci sono le norme ecclesiastiche che si basano su fattori propriamente spirituali e pastorali, che richiedono uno stile speciale della gestione dei beni posseduti, sia i parroci che i fedeli coinvolti sperimentano una certa difficoltà nel gestire i beni parrocchiali.

Senza dubbio, i fedeli riconoscono che occorre tener presente che non c'è un effetto immediato tra l'efficacia delle attività pastorali e i mezzi economici o le strutture utilizzate. Per questo, ugualmente, sono consci del fatto che pur essendo attenti all'efficienza economico-organizzativa nella gestione dei beni loro affidati, non devono mai trascurare il primato del messaggio evangelico nelle comunità proprie, e quindi occorre essere disponibili a rinunciare ad eventuali privilegi, soprattutto, come indica il Concilio Vaticano II, quando questi possono diventare un ostacolo alla credibilità del messaggio della Chiesa (cf. *Gaudium et spes*¹ 76, *Lumen gentium*² 8).

Nella realtà, tuttavia, quando si comincia a incrementare la quantità dei beni nella parrocchia, spesso ci si pone seriamente il problema in che modo sia possibile mantenere e proteggere i beni posseduti sia per il sostentamento dei ministri che per la loro missione efficace. La questione

¹ CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 1025-1120.

² CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, *AAS* 57 (1965) 5-67.

pastorale può facilmente trasformarsi in quella tecnica e si può perdere l'equilibrio. Molti parroci, inoltre, pur non avendo ricevuto sufficientemente una formazione sistematica sulla gestione dei beni temporali, devono occuparsi dei molteplici tipi di attività economiche nella parrocchia. Le norme canoniche si devono preoccupare di salvaguardare le finalità dei beni offerti, gli amministratori, a dire il vero, sono costretti a occuparsi di norme tecniche, civili e canoniche, dinanzi ai diversi soggetti coinvolti nella gestione dei beni.

Ci sono anche altri fattori che nella vita concreta di una parrocchia non si possono ignorare. Ad esempio, il Codice nel Libro V non offre una definizione quantitativa per l'amministrazione e l'alienazione dei beni, ma si limita ad indicare norme principali per regolare la prassi con un criterio finalistico. Per risolvere questi problemi in una parrocchia, si potrebbe auspicare un elenco completo di atti concreti che richiedono un'attenzione speciale e le procedure necessarie, ma l'economia moderna non permette, almeno a livello di diritto universale, una tale determinazione dettagliata come faceva il Codice del 1917, a causa della complessità delle attività coinvolte oggi rispetto a quelle di altri tempi e anche perché si sperimentano, negli atti economici, veloci cambiamenti di natura e di modalità prima inimmaginabili.

Inoltre, la gestione economica, sebbene non sia l'unico, e nemmeno più importante, campo dell'organizzazione in una parrocchia, è quella che chiede un'attenzione speciale, perché in questo campo soffre la mancanza di esperti. Nel mondo economico odierno, diversi enti nella vita ecclesiale manifestano il proprio bisogno di esperti, chierici e laici, della gestione materiale e di pastori che comprendono l'urgenza di attuare una soluzione valida per risolvere alcuni problemi gravi. La Chiesa, anche al livello parrocchiale, infatti, non è più un'eccezione negli affari economici nel mondo odierno e non può chiedere più indulgen-

za davanti alla legislazione civile, anzi, la trasparenza e professionalità nel campo di gestione dei beni materiali è un elemento importante per garantire l'affidabilità del messaggio evangelico della Chiesa al mondo che soffre diversi modi di ingiustizie e nuove povertà. Questo vale in modo particolare nella vita parrocchiale.

3. La responsabilità del parroco

Nell'ordinamento canonico attuale ogni persona giuridica gode la legittima autonomia negli affari economici e viene affidato a ciascuna il potere necessario per l'amministrazione dei beni. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono (can. 1279 §1). In questo senso il parroco è l'amministratore dei beni temporali della parrocchia (can. 532) e il Vescovo diocesano non è il loro amministratore ma il responsabile ultimo dell'amministrazione dei beni della diocesi come persona giuridica pubblica, in quanto suo rappresentante legale (can. 393). Al Vescovo spetta il compito di vigilare e di disciplinare la gestione dei beni della diocesi e della parrocchia secondo le proprie competenze stabilite dal diritto universale e particolare (can. 1276).

Ci sono alcuni principi che si deducono dalle norme del diritto universale per l'amministrazione dei beni nella parrocchia in genere. Prima di tutto, i beni della parrocchia non sono i beni della diocesi. Due persone giuridiche pubbliche, diocesi e parrocchia, siano distinte giuridicamente. Detto questo, il parroco è amministratore, non proprietario dei beni della parrocchia e perciò i beni della parrocchia siano chiaramente distinti da quelli personali del parroco, il quale non può rinunciare ai diritti della parrocchia, non può favorire terzi con i beni della parrocchia, ma può effettuare la donazione per fini di pietà e di carità entro i limiti dell'amministrazione ordinaria, ma solo con beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile (can. 1285).

Secondo la norma del can. 1284 §2, il parroco, come amministratore dei beni della parrocchia, deve: vigilare affinché i beni affidati alla sua cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando contratti di assicurazione, se necessario (1°); curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni parrocchiali in modi validi civilmente (2°); osservare le disposizioni canoniche e civili e badare che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla chiesa sia diocesana che parrocchiale (3°); tenere bene in ordine i libri parrocchiali delle entrate e delle uscite (7°); redigere il rendiconto amministrativo al tempo determinato dal Consiglio per gli affari economici diocesano (8°). Il can. 1741, 5° inoltre, indica che una delle cause per la rimozione del parroco è «cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa» se non esiste altro mezzo per rimedio.

La norma del can. 1267 afferma che le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica, salvo che non consti il contrario. La norma viene applicata anche nella parrocchia e, in concreto, il can. 531, riguarda le offerte fatte al parroco, che si presumono fatte alla parrocchia, il can. 551 riguarda le offerte fatte al vicario parrocchiale durante il suo ministero, e il can. 510 §4 riguarda il caso di una chiesa che sia contemporaneamente capitolare e parrocchiale, ad esempio, parrocchia cattedrale.

4. Amministrazione straordinaria e alienazione dei beni della parrocchia

Il can. 1281 §2 prescrive che gli atti di amministrazione straordinaria vengano concretamente individuati dagli statuti degli enti ecclesiastici e, se gli statuti tacciono in merito, dal Vescovo diocesano³. Il canone stabilisce che

³ Questo paragrafo è nuovo rispetto al CIC/17, cioè aggiunto nel Codice attuale, infatti nessuna fonte è indicata in questo paragrafo.

spetta innanzitutto agli statuti delle singole persone giuridiche, quindi, nel nostro caso, alla parrocchia, precisare quali atti si debbano considerare straordinari; il Codice, cioè, dispone che gli atti siano determinati positivamente. Ogni persona giuridica deve avere degli statuti approvati dalla competente autorità (cf. can. 117) e se la definizione richiesta è assente negli statuti dell'ente diocesano, «spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio [diocesano] per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette».

Per una diocesi, a norma del can. 1277, devono essere la propria Conferenza Episcopale a determinare gli atti di straordinaria amministrazione nel proprio territorio; per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, deve essere il diritto proprio a determinare gli atti (can. 638 §1); per le altre persone giuridiche, la determinazione è rimessa ai propri statuti e, in caso di silenzio, per la parrocchia spetta al Vescovo diocesano stabilire quali atti sono da considerare atti di amministrazione straordinaria, perché essa è la persona giuridica pubblica soggetta alla potestà del Vescovo diocesano (can. 1281 §2)⁴. Per la validità di atti di amministrazione straordinaria, il parroco deve chiedere l'autorizzazione in forma scritta (cf. can. 10) dell'Ordinario diocesano (can. 1281 §1)⁵.

⁴ Per quanto riguarda gli atti di maggiore importanza di cui parla il can. 1277, anche se è difficile determinarli esattamente per ciascuna parrocchia, spetta al Vescovo diocesano di determinarli udito il parere del Consiglio per gli affari economici diocesano. Essi, sostiene il canone, devono essere stabiliti dal diritto particolare in relazione alla concreta situazione economica delle singole parrocchie; ad esempio, l'entità della spesa, onere previsto nel futuro.

⁵ Se manca l'autorizzazione in questione, l'atto posto dal parroco è nullo e comporta la conseguente responsabilità del legale rappresentante.

Come esempio, sono atti di amministrazione straordinaria, elenca una Conferenza episcopale⁶, l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica (cf. can. 1291), la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione, locazioni, permuta, accettazione di donazioni, enfiteusi, atterramento di piante di alto fusto, contrazione di mutui; e alla fine liti attive e passive (cf. can. 1288). In molti casi si deve congelare la somma di denaro coinvolta e, se si tratta di valore superiore alla somma fissata dalla competente autorità, per la parrocchia sarebbe un atto di amministrazione straordinaria e così, come succede nel caso della somma massima fissata dalla diocesi, per la validità di atto il parroco ha bisogno dell'autorizzazione dell'Ordinario.

Casi che richiedono l'applicazione dei canoni sull'alienazione

Per alienare validamente un bene appartenente alla parrocchia nell'ordinamento canonico è richiesta la licenza dell'autorità ecclesiastica con due condizioni indicate nel can. 1292. Primo, che il bene faccia parte del «patrimonio stabile» della parrocchia. Secondo, che il valore del bene da alienare ecceda la somma fissata dagli statuti. Non tutti i beni appartenenti alla parrocchia fanno parte del patrimonio stabile. Secondo il canone, solo l'alienazione di beni ecclesiastici positivamente assegnati come il patrimonio stabile richiede, per la validità, la procedura richiesta nel canone, cioè la licenza della competente autorità, altrimenti un'alienazione è atto di amministrazione ordinaria/straordinaria.

⁶ Cf. Delibera della Conferenza Episcopale Italiana (2005), n. 58. Il Decreto del Cardinale Vicario di Roma, n. 863/90, 29 settembre 1990 parla anche dell'«ospitalità permanente a qualsiasi persona che non faccia parte del clero parrocchiale».

Il can. 1292 affida alla Conferenza episcopale la determinazione delle norme oltre le quali si richiede la licenza di un'autorità. Si tratta di un caso di applicazione del principio di sussidiarietà e spetta alla Conferenza episcopale determinare una somma al di sotto della quale non si richiedono particolari solennità, e un'altra somma oltre la quale si richiede la licenza da parte della Sede Apostolica (§2). Tale cifra deve essere autorizzata dalla Santa Sede (cf. can. 455 §2). Ci sono quindi tre categorie di cifra: una cifra sotto la minima, una media ed una cifra sopra la massima. Quanto all'alienazione di beni il cui valore non supera la somma minima stabilita dalla Conferenza episcopale, non si richiede alcuna licenza dell'autorità ecclesiastica al livello universale, perciò il parroco può procedere secondo gli statuti della parrocchia⁷.

Quando invece si tratta del caso oltre la cifra massima o si tratta di *ex voto* donati alla Chiesa, o di cose preziose, si richiede, oltre le modalità richieste per la cifra media, anche la licenza da parte della Sede Apostolica (§2). Quando si tratta del caso della cifra media, l'autorità competente a dare la licenza è il Vescovo diocesano, il quale deve avere il consenso (cf. can. 127) del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori, ed anche degli interessati, ad esempio, i benefattori, il parroco, il fondatore, il titolare dei diritti sulla cosa da alienare⁸. Per l'alienazione, anche il can. 1293 prescrive alcuni requisiti da osservare per la liceità dell'atto, la giusta causa e la cautela (§1, 1°). Il canone parla anche di stima fatta da esperti nella concerned scienza (§1, 2°). Dicendo «*a peritis*», si parla di periti al plurale o possibilmente dall'organo civile

⁷ Il diritto particolare può stabilire la somma che necessita la licenza del Vescovo diocesano per l'alienazione dei beni appartenenti alla parrocchia.

⁸ In concreto, nel caso dei beni della parrocchia, si richiede la licenza dalla Congregazione per il Clero.

competente, e la stima deve essere rilasciata «per iscritto». Inoltre, il can. 1294 obbliga a non vendere ordinariamente ad un prezzo minore rispetto a quello stimato (§1) e a collocare il denaro ricavato in modo sicuro e/o prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione (§2).

5. Consiglio per gli affari economici parrocchiale (can. 537)

Il Consiglio per gli affari economici parrocchiale è l'organo obbligatorio di collaborazione dei fedeli con il parroco per garantire una corretta gestione dei beni parrocchiali. Questo consiglio trova la sua origine nell'ecclesiologia che si è sviluppata all'indomani del Concilio Vaticano II che evidenzia la dimensione comunitaria e partecipativa di tutti i fedeli — chierici e laici — alla vita della Chiesa. Un ruolo molto importante va riconosciuto ai laici che offrono la propria competenza ed esperienza nella gestione dei beni come servizio alla comunione ecclesiale. Si legge infatti nel decreto *Presbyterorum ordinis*⁹: «Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli [...], possibilmente con l'aiuto di esperti laici» (n. 17).

I membri hanno voto consultivo, non deliberativo. Questo consiglio è distinto da quello pastorale parrocchiale (can. 536) e opera secondo la propria competenza fissata dallo statuto approvato dal Vescovo diocesano. Mentre il Consiglio pastorale affronta la conduzione pastorale della parrocchia, il Consiglio per gli affari economici offre il suo aiuto da un punto di vista piuttosto tecnico, cioè, individua e mette in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale ha bisogno.

In concreto, il Consiglio, per analogia al Consiglio per gli affari economici diocesano (can. 492), oltre al parroco che lo presiede, si compone di tre o quattro membri secondo

⁹ CONCILIO VATICANO II, decreto *Presbyterorum ordinis*, 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 991-1024.

la misura della parrocchia, esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità (cf. §1) e nominati per un determinato tempo (cf. §2) dopo una appropriata consultazione, ad esempio del Consiglio pastorale parrocchiale¹⁰. Questi membri non devono essere legati da parentela con il parroco (cf. §3), e prestano il loro servizio, di solito, gratuitamente. Per lo svolgimento del compito è necessario, prima di tutto, che il parroco ed i membri si siano informati esattamente sulla reale situazione economica della parrocchia, affinché siano in grado di operare secondo la loro disponibilità e necessità. Allo stesso tempo, il parroco è promotore di un'amministrazione pastorale e perciò presiede non soltanto per vigilare che non ci siano abusi nella disciplina nell'amministrazione dei beni, ma, e soprattutto, per garantire l'adempimento dei fini propri di beni ecclesiastici parrocchiali (cf. can. 1254 §1) e promuovere la carità sia all'interno della sua parrocchia sia all'esterno (§2).

Con questi principi, il Consiglio per gli affari economici parrocchiale ha il compito, a modo di esempio, di:

- curare la conservazione e manutenzione degli edifici, delle suppellettili e di quanto appartiene alla parrocchia, ad esempio edifici di culto e annessi, case parrocchiali, complessi educativi e caritativi, e per suppellettili come pitture, sculture, arredi, vesti, strumenti musicali;
- esaminare e dare il proprio parere su contratti e preventivi, piani di finanziamento, e redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'amministrazione parrocchiale e, se è richiesto, mandarli al Consiglio diocesano per gli affari economici;
- aiutare il parroco nel suo impegno verso le esigenze economiche della comunità parrocchiale, ad esempio, l'equo

¹⁰ Essi vengono nominati o dal parroco o proposti dal parroco e nominati dall'Ordinario diocesano secondo le norme date dal Vescovo diocesano. Siano i fedeli sufficientemente inseriti nella vita parrocchiale.

sostentamento del clero, il giusto compenso del personale impegnato in attività liturgiche e pastorali, l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo (cf. can. 1254 §2) e di altri obblighi legislativi e fiscali dell'ente parrocchia.

L'elenco è molto lungo perché deve toccare quasi tutti i campi delle attività parrocchiali. Gli statuti, in ogni modo, devono determinare i casi in cui il parroco deve ascoltare il parere del Consiglio per procedere, la frequenza delle riunioni, la durata degli anni in carica, ecc.¹¹. Inoltre non si può dimenticare il compito importante affidato all'amministratore dal Codice di redigere un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla parrocchia, con la loro descrizione e stima (can. 1283, 2°), usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico della parrocchia, compresi documenti archivistici e libri, se ci sono. L'inventario deve essere sottoscritto dal parroco e da altri consiglieri e una copia va custodita nell'archivio parrocchiale ed un'altra inviata all'archivio della Curia diocesana, curando che siano di volta in volta segnate eventuali cambiamenti al patrimonio parrocchiale¹².

6. Parrocchie affidate ad un Istituto religioso clericale

Il can. 520 pone le regole sull'affidamento della cura pastorale di una o più parrocchie (§1) da parte del Vescovo ad un Istituto religioso clericale (o ad una Società di vita apostolica clericale). In tal situazione, è necessario stipu-

¹¹ Il verbale del Consiglio firmato dal parroco e dal verbalista, insieme con i libri contabili e i documenti amministrativi, sono soggetti alla visita canonica (cann. 1276 §1, 1287 §1).

¹² Inoltre i libri parrocchiali più antichi siano compresi nella categoria dei beni culturali storici dal punto di vista del valore antropologico, culturale e ambientale, dei quali è raccomandata una diligente custodia secondo le disposizioni del diritto particolare (can. 535 §5) per analogia a quella sull'archivio storico diocesano.

lare una convenzione scritta e firmata dal Vescovo diocesano e dal Superiore competente, la quale deve definire, fra l'altro, espressamente e con precisione quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economiche (§2).

La convenzione deve determinare le questioni finanziarie, cioè come sarà organizzata economicamente la parrocchia affidata; ad esempio, come provvedere ai fondi e sussidi necessari al mantenimento sia dei mobili sia delle persone incaricate. È quindi necessario indicare con chiarezza la distinzione tra la proprietà dei beni e la loro gestione nella parrocchia e quella dell'Istituto¹³, ad esempio, l'edificio della chiesa e la casa della comunità religiosa, per cui un inventario dettagliato è di grande utilità.

Per la delicata materia dalla quale possono nascere delle incomprensioni e dei conflitti tra la diocesi e l'Istituto, è necessaria la massima chiarezza nel definire le questioni di sussidi dei ministri sacri impegnati. La diocesi, ordinariamente, è responsabile della sussistenza dei chierici impegnati nel servizio della parrocchia sotto l'aspetto materiale, ad esempio, vitto, alloggio, abbigliamento, viaggi, ritiro annuale, spese per i mezzi di trasporto, e sia curato anche il sistema sanitario e di pensionamento. Nella convenzione si deve tener conto della differenza tra i religiosi impegnati a tempo pieno o a tempo parziale. Le offerte dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, come abbiamo visto sopra, anche in caso dell'affidamento della parrocchia ad un Istituto religioso, vengono destinate alla cassa parrocchiale, a meno che non risulti diversamente dalla volontà del donatore (can. 1267 §1).

Ora, sembra pressante considerare le situazioni dei paesi di missione, ad esempio, l'Asia o l'Africa, dove molti religiosi o membri degli Istituti missionari sono presen-

¹³ Infatti, il can. 520 §1 prevede la possibilità che la parrocchia possa essere eretta nella chiesa dell'Istituto, cioè di proprietà dell'Istituto.

ti nelle parrocchie. Talvolta le parrocchie sono affidate a loro, talvolta sono fondate da loro stesse e nessuna convenzione è stipulata tra la competente autorità di Chiesa particolare e l'Istituto. Talvolta in tali paesi è difficile distinguere chiaramente le opere proprie dell'Istituto da quelle diocesane (cf. can. 681), parrocchie affidate e quelle per cui ufficialmente non è stato fatto niente. Se non sono stabilite le condizioni in modo scritto, è molto auspicabile stipulare una convenzione scritta anche dopo vari anni dalla fondazione, secondo lo spirito dei cann. 520 §2 e 681 §2, regolando la situazione attuale¹⁴.

7. Chiusura o fusione di una parrocchia

Nel mese di aprile 2013 è stata mandata una lettera dal Prefetto della Congregazione per il Clero sulla procedura della fusione, unione e soppressione delle parrocchie¹⁵. Si prende atto che nei paesi di tradizione cristiana ci sono molte situazioni in cui si devono affrontare grandi e sostanziali cambiamenti, come la diminuzione del numero dei fedeli o l'invecchiamento dell'edificio, ma allo stesso tempo si richiede una cautela prima di adottare qualunque decisione riguardante la parrocchia. La lettera prevede i casi in cui si distinguono 1) la modifica delle parrocchie; 2) la riduzione all'uso profano o la chiusura permanente delle chiese; e 3) l'alienazione degli edifici sacri.

L'unica autorità competente per erigere, sopprimere e modificare le parrocchie è il Vescovo diocesano (e il

¹⁴ Dopo la promulgazione del Codice del 1983, le parrocchie unite *pleno iure* a case religiose (can. 1425 del Codice del 1917) non sono più contemplate nell'ordinamento canonico. A norma del can. 510 §1 e secondo il can. 4, il Codice vigente revoca esattamente tali diritti ai Capitoli dei canonici, ma nel caso degli Istituti religiosi, se non sono revocati, mantengono integri i diritti acquisiti nell'unione *pleno iure*.

¹⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera, 30 aprile 2013, Procedural guidelines for the modification of parishes, the closure or relegation of churches to profane but not sordid uses and the alienation of the same.

suo equivalente; cann. 381 §2 e 368) dopo aver sentito il Consiglio presbiterale (can. 515 §2). La modifica delle parrocchie deve essere motivata principalmente per la salvezza delle anime (cf. *Christus Dominus*¹⁶ 32) e deve essere effettuata quando il bene dei fedeli lo richiede. In ogni modo, ciascuna decisione richiede una giusta causa e deve essere data tramite un decreto separato e comunicato nel momento della decisione.

L'unione e la soppressione delle parrocchie deve essere l'ultima scelta dopo aver tentato altri mezzi, come viene sottolineato nella Lettera, che fa riferimento anche a diversi elementi a cui occorre prestare attenzione; ma per quanto riguarda i beni, nel caso della divisione delle parrocchie, il principio generale da seguire si trova nei canoni riguardanti la persona giuridica, nei quali vengono indicati quattro casi da distinguere nella riorganizzazione delle parrocchie. In ogni modo, sempre riguardo alla destinazione dei beni e all'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti (cf. cann. 121-123).

1) Unione: parrocchia A e B si uniscono e creano parrocchia C e rimane solo C.

2) Fusione: parrocchia A si unisce con B e rimane solo B.

In questi due casi, si applica il can. 121; cioè se le parrocchie, come persone giuridiche pubbliche, si congiungono in modo che dalle medesime sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, la nuova parrocchia ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri delle precedenti e assume gli stessi oneri di cui le medesime erano gravate.

¹⁶ CONCILIO VATICANO II, decreto *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, *AAS* 58 (1966) 673-696.

3) Divisione totale: parrocchia A viene divisa in B e C; rimangono B e C.

In questo caso si applica il can. 122; cioè, se una parrocchia si divide in maniera tale che dalla parte divisa si erige una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità ecclesiastica cui compete la divisione (= il Vescovo diocesano) deve curare personalmente, o per mezzo di un esecutore, – che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e gli altri oneri siano divisi tra le parrocchie di cui si tratta con debita proporzione secondo il giusto e onesto;

– che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le parrocchie, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe.

4) Soppressione: parrocchia A viene soppressa e nessuna figura giuridica rimane.

Questo capita raramente nel caso di parrocchia territoriale ma può essere un caso di parrocchia personale. Se capita, si applica il can. 123, cioè, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e degli oneri della parrocchia viene retta dal diritto e dai suoi statuti; se questi tacciono, essi toccano alla persona giuridica immediatamente superiore, cioè alla diocesi.

In tutti i casi è possibile che qualche edificio e terreni, mobili e immobili che costituiscono il patrimonio stabile siano alienati. Tuttavia, se capita un'alienazione in senso canonico, è necessario seguire una formalità prescritta dal Codice: si deve seguire esattamente la procedura prescritta nei cann. 1291-1298, come abbiamo visto sopra.

Per quanto riguarda la chiusura di una chiesa (qualsiasi nome abbia: cf. can. 1214), prima di prendere tale decisione, occorre adottare ogni mezzo possibile affinché l'edificio venga mantenuto come chiesa, o comunque si faccia

in modo che anche dopo l'alienazione sia utilizzato come luogo di culto o almeno per uso dignitoso. Prima dell'alienazione, tutti gli oggetti sacri, reliquie, calici, quadri, ecc., siano trasferiti per l'uso in altro luogo sacro.

YUJI SUGAWARA, S.J.